

**ACCORDO QUADRO
TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
E
IL CLUB ALPINO ITALIANO**

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato "CNR"), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, PEC protocollo-ammcen@pec.cnr.it, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

Il Club Alpino Italiano (di seguito denominato "CAI"), C.F. 80067550154 - P.IVA 03654880156, con sede legale in Milano, Via Errico Petrella n.19, PEC cai@pec.cai.it, rappresentata dal Legale Rappresentante e Presidente generale, avv. Vincenzo Torti, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CAI,

di seguito congiuntamente le Parti e disgiuntamente la Parte

Premesso che:

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuove l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- c) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
- e) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

Il **CAI**, Associazione fondata nel 1863, opera a livello centrale, quale Ente pubblico non economico ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70, e riunisce, a livello territoriale, 511 Sezioni, 312 Sottosezioni, 19 raggruppamenti regionali e 2 provinciali (GR), quali enti di diritto privato, per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la difesa, protezione e salvaguardia dell'ambiente naturale, la conoscenza e lo studio delle montagne, secondo le finalità e gli scopi definiti dallo Statuto;

Il CAI, nel corso della sua lunga attività volta alla conoscenza e allo studio dell'ambiente montano, da sempre sostiene e favorisce la frequentazione consapevole delle aree di alta quota anche grazie al Suo Comitato Scientifico Centrale;

Il CAI, attraverso il suo Comitato Scientifico Centrale (di seguito indicato come "CAI-CSC"), organizza diverse attività di ricerca ambientale in alta quota, anche legate allo studio del cambiamento climatico sulle Alpi;

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR e il CAI può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per studiare e monitorare i cambiamenti cui la composizione atmosferica è soggetta in alta quota, così come caratterizzare le aree glaciali e l'ecosistema;
- il CAI dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e il CAI possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e il CAI manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di

comune interesse nelle tematiche inerenti le Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;

– Il CNR e il CAI manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo - Quadro.

Art. 2 Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni di collaborazione scientifica per produrre una conoscenza integrata e sinergica dell'ambiente di alta montagna e delle sue variazioni clima-dipendenti, nonché degli effetti sulla salute umana.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo - Quadro ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo - Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

I programmi operativi di collaborazione saranno definiti tramite specifici Convenzioni operative. Per lo svolgimento delle attività e dei programmi concordati, le Parti potranno avvalersi della consulenza e dei supporti tecnologici forniti da terze parti e da collaboratori esterni. Gli eventuali soggetti terzi saranno comunque assoggettati alle norme previste dal presente Accordo - Quadro.

Art. 3 Tipologia delle azioni programmatiche

Le evidenti criticità meteo-climatiche che colpiscono il pianeta, ed in misura maggiore le montagne, prime sentinelle dei cambiamenti climatici, hanno spinto CAI, tramite il proprio Comitato Scientifico Centrale e CNR, tramite il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente, a porre grande attenzione a queste tematiche con lo scopo di avviare una collaborazione utile a migliorare la comprensione dei fenomeni in atto, e la loro divulgazione, anche attraverso attività osservative e di monitoraggio che possano coinvolgere attivamente i Rifugi CAI, e gli Osservatori climatici CNR, infrastrutture che costituiscono un bene prezioso per la sorveglianza meteo-climatica delle montagne italiane.

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;

- la realizzazione di infrastrutture di ricerca;
- la promozione di attività osservative di parametri meteorologici e climatici in ambiente alpino;
- la promozione di ricerche mediche in condizioni di fisiologia estrema;
- la promozione di politiche pubbliche riguardanti: risorse, gestione del rischio e turismo montano.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e del CAI. potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente Accordo - Quadro. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

ART. 4 Comitato d'Indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente generale del CAI o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente generale del CAI e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti del CAI, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo - Quadro che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

ART. 5 Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo - Quadro saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca

concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Art. 6 Risorse

Il presente Accordo - Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7 Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo - Quadro ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo - Quadro;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo - Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo - Quadro, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo - Quadro.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo - Quadro, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al successivo Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR).

ART. 9 – Visibilità dell'Accordo – Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo - Quadro – Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale attraverso una comune attività di comunicazione.

ART. 10 – Durata

Il presente Accordo - Quadro - Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione ed è escluso il rinnovo tacito. L'Accordo - Quadro potrà essere, di comune accordo tra le Parti, rinnovato anche prima della sua scadenza.

presente Accordo - Quadro.

E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 – Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo - Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo - Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo - Quadro sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo - Quadro, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 – Cessione

Il presente Accordo - Quadro non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

ART. 14 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo - Quadro, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ART. 15 – Registrazione

Il presente Accordo - Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo - Quadro si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo - Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Milano lì, 11 dicembre 2019

Roma lì, 11 dicembre 2019

Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

prof. Massimo Inguscio

Club Alpino Italiano

IL PRESIDENTE GENERALE avv. Vincenzo Torti